



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29 Novembre 2010

OGGETTO: Regolamento sulla gestione Centri Comunali per la raccolta dei rifiuti urbani. Approvazione.

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 18,00, presso la sede municipale sita in Via Alberto Cencelli n. 20, dietro invito diramato dal Sindaco in data 22 Novembre 2010 - prot. n. 10435 - si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Palmegiani Giuseppe.

Dei Componenti il Consiglio Comunale sono presenti n. 12, e assenti n. 5;

		P	A			P	A
1	PALMEGIANI GIUSEPPE	X		10	MARIANI MARIANO	X	
2	PIERANTONELLI FRANCESCO	X		11	MARRONI ERASMO	X	
3	ALESSI RENATO	X		12	MIZZELLI CLEMENTE	X	
4	QUINTILIANI FRANCO	X		13	SCARNATI MARIO		X
5	VIGI AUGUSTO	X		14	FRANCOLA GIORGIO	X	
6	ALESSI LUCA		X	15	SPADONI ANDREA	X	
7	ANETRINI DANIELA	X		16	BALZERANO LUCIANO		X
8	CAPITONI ALESSIO		X	17	PIFFERI BRUNO		X
9	DI LORENZI GIULIANO	X		TOTALE		12	5

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Angela Esposito, incaricato della redazione del processo verbale.

Accertato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta, si passa alla trattativa degli argomenti posti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'assessore Quintiliani Franco:

VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia Ambientale";

VISTA la L.R. 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Statuto comunale;



CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere e) e d)";*

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, in merito alla potestà regolamentare;

VISTO l'art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, in merito alla potestà sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il vigente Regolamento sulla Gestione dei Rifiuti Urbani in corso di approvazione nella stessa seduta di Consiglio Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco, sig. Palmegiani Giuseppe;

UDITA la relazione dell'Assessore alla qualità della vita;



CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- a) vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
- b) vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
- c) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
- d) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
- e) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del predetto Regolamento sulla gestione dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani, al fine di:

- a) disciplinare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani che si svolgono negli appositi centri comunali, nel rispetto della normativa di rango superiore di riferimento;
- b) cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dei connessi obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani;
- c) raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati dalla normativa vigente;
- d) cooperare alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente e alla tutela igienico – sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore II Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità dei voti resi nelle forme di legge dai consiglieri presenti su istanza del Sindaco

DELIBERA

di approvare il Regolamento sulla gestione dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani, composto di n. 20 articoli, che è allegato al presente Verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione resa nelle forme di legge dai consiglieri presenti su istanza del Sindaco



DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

A questo punto il consigliere Scarnati chiede un controllo più attento da parte delle Forze dell'ordine, Polizia, Guardia di finanza.

Ascoltato il Sindaco il quale riferisce che si è pensato a un vigilantes o a delle telecamere;

Riprende la parola il consigliere Scarnati, chiedendo che il Sindaco convochi una conferenza di servizi con il Prefetto, l'Arma dei Carabinieri, della Polizia con i vigili ecc...

Ascoltato il Sindaco il quale riferisce che stanno partendo dei controlli da parte dei vigili con la collaborazione dei Carabinieri. In caso di bisogno ci si rivolgerà al Prefetto.



Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

**Regolamento
sulla gestione dei centri comunali
per la raccolta dei rifiuti urbani**

[Art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, DM 08 aprile 2008, n. 31623]

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri.....	3
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	4
Art. 5 – Controllo dell’ecocentro.....	5
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento.....	5
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	5
Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili	6
Art. 9 - Durata del deposito.....	7
Art. 10 – Pesatura dei rifiuti	7
Art. 11 – Orario di apertura	7
Art. 12 – Accesso dei soggetti conferenti.....	7
Art. 13 – Modalità del conferimento	8
Art. 14 – Altre norme di comportamento	8
Art. 15 – Cooperazione del gestore	8
Art. 16 – Danni e risarcimenti	9
Art. 17 – Controllo del Comune	9
Art. 18 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	9
Art. 19 – Divieti.....	10
Art. 20 – Sanzioni.....	10
Art. 21 - RAEE.....	11
Art. 22 - Rinvio normativo.....	11



Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani**: area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b) **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche nonché l'impresa che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) **utenze domestiche**: nuclei familiari;
 - e) **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - f) **responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - g) **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come stabilite dal D.Lgs 25 Luglio 2005 n. 151, e successive modifiche e integrazioni;
 - h) **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 3 – Requisiti generali degli ecocentri

1. Gli ecocentri devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008.
2. La realizzazione degli ecocentri conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente;
3. L'ecocentro sarà munito di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, come previsto dal D.Lgs 152/06, rilasciata dall'organismo competente;
4. Il centro di raccolta del Comune di Fabrica di Roma è situato nell'area di proprietà comunale di Strada Prov. Cenciani Loc. tà Quartaccio.

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

5. La gestione del centro di raccolta può essere affidata dal Comune di Fabrica di Roma a terzi, i quali sono responsabili delle attività svolte all'interno e della tenuta degli atti tecnico/amministrativi, secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare in un archivio elettronico, e/o cartaceo in base all'art. 6.5 del DM 08/04/2008 ;
 - h) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;
 - i) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - j) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
 - k) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli incendi, degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
 - l) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.
2. Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'ecocentro:
 - appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento
 - cartelli indicativi della tipologia del rifiuto conferibile all'interno del relativo contenitore:
 - cartelli indicanti la zona di carico e scarico dei rifiuti;



Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

Art. 5 – Controllo dell'ecocentro

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'ecocentro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile dell'ecocentro è tenuto a verificare che la gestione dell'ecocentro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito: utenze domestiche nonché il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

1. Negli ecocentri, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'ecocentro.
4. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 8 – Quantità di rifiuti conferibili

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli ecocentri.
2. Per le utenze domestiche, i limiti quantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Nessun limite
3. imballaggi in legno	15 01 03	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	15 01 04	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	15 01 07	Nessun limite
7. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	Da definire
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	20 01 02	Nessun limite
10. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Da definire
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36	Da definire
19. oli e grassi commestibili	20 01 25	Da definire
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad	20 01 26*	Da definire

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

esempio oli minerali esausti		
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* e 20 01 28	Da definire
24. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Da definire
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20-01 34	Da definire
26. rifiuti legnosi	20 01 37* e 20 01 38	Da definire
27. rifiuti plastici	20 01 39	Da definire
28. rifiuti metallici	20 01 40	Da definire
29. sfalci e potature	20 02 01	Da definire
30. ingombranti	20 03 07	Da definire
31. cartucce toner esaurite	20 03 99	Da definire

Art. 9 – Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a due mesi.
2. La frazione organica umida deve essere inviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di evitare emissioni odorigene.

Art. 10 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto ad adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di amassa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato progressivamente conforme agli allegati 1° e 1b, in cui devono essere indicati quotidianamente i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti e di rifiuti inviati a recupero e/o smaltimento.

Art. 11 – Orario di apertura

1. Il centro di raccolta sarà aperto nei seguenti giorni e orari: da definire.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 12 – Accesso dei soggetti conferenti

1. In occasione di ciascun conferimento:

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

- a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore un documento che attesti l'effettiva residenza nel comune;
 - b) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico e/o cartaceo, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
2. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
 3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 13 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 14 – Altre norme di comportamento

6. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 15 – Cooperazione del gestore

1. Il gestore è tenuto a:

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

- a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;
- b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;
- c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
- d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
- e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- f) rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Art. 16 – Danni e risarcimenti

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 17 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 18– Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nell'ecocentro.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo


4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 19 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 20 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

Comune di Fabrica di Roma

Provincia di Viterbo

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 3bis, della Legge Regionale 09 luglio 1998, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune può, con provvedimento del Sindaco, conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

Art. 21 – RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche

1. Fatto salvo quanto stabilito dal presente regolamento, vista l'entrata in vigore del D.Lgs 151/05 e successive modifiche e integrazioni, il gestore del servizio dovrà verificare che:
 - il RAEE provenga dal territorio comunale di appartenenza,
 - ogni RAEE dovrà essere conferito con una documentazione che attesti l'effettiva provenienza dal territorio comunale.
2. Il gestore del centro di raccolta deve adottare idonee procedure per evitare di accatastare i RAEE senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 22 – Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.





**Oggetto : Regolamento sulla gestione Centri Comunali per la raccolta dei rifiuti urbani.
Approvazione.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.



Fabrica di Roma, lì 22 Novembre 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Muti Alberto



COMUNE DI FABRICA DI ROMA

PROVINCIA DI VITERBO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Geom. Palmegiani Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Esposito Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio oggi 07 MAR 2011
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22 MAR 2011 ai sensi dell'art. 124 -
comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Esposito Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 MAR 2011 ai sensi dell'art.
134 del D. Lgs. n. 267/2000;

- per decorrenza dei termini di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000.
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Esposito Angela

Per copia conforme all'originale

data 07 MAR. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esposito Angela

f.to - Solo per le copie